

ee n. 2064

13/11/14
28/11/14

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

13 NOV. 2014

Prot. N. 26766



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel. 0998497219 – 228 Fax 0998435404 – E-mail: polizialocale@castellaneta.gov.it

Castellaneta, 10/11/2014

Ordinanza n. 128 R.O./2014

Prot. 3103 /2014/P.L./D

Al sig. Lattarulo Giuseppe
Via Carrare, 19
74011 Castellaneta

Oggetto: ordinanza ingiunzione di pagamento

Il Capo Area VIII

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa nr. 2885/2014 P.L. datato 23.10.2014 elevato da personale di Polizia Locale nei confronti di Lattarulo Giuseppe nato a Laterza il 22.08.1968 in qualità di legale Rappresentante e titolare della stazione di servizio Tamoil con sede in Castellaneta, viale Verdi 2, per asserita violazione dell'articolo 51 legge n.99/2009 in quanto ometteva di comunicare al Ministero dei Trasporti i prezzi praticati alla pompa così come sanzionato dall'articolo 22 comma 3 del D. Lgs. 114/1998.

Dato atto che il predetto verbale 2885/2014 veniva contestato al predetto Legale Rappresentante sig. Lattarulo Giuseppe.

Letto il ricorso presentato dal sig. Lattarulo Giuseppe al n. 25726 del protocollo del Comune di Castellaneta in data 05.11.2014, con il quale chiede l'archiviazione del verbale in quanto *non a conoscenza dell'obbligo della comunicazione prezzi*.

Sentiti i verbalizzanti i quali hanno confermato le circostanze di cui al verbale.

Atteso che nello specifico, si verta in situazione di esercizio di un attività di vendita di carburanti la cui normativa deve essere di stretta conoscenza e puntuale osservanza da parte del gestore; il dovere primario di osservanza della legge trae con sé l'esigenza di comportamenti strumentali all'osservanza: doveri d'informazione sulle condizioni legali di liceità del proprio agire, non diversamente che sulla situazione di fatto o sulle competenze richieste per la corretta esecuzione di date attività.

Rilevato nella fattispecie che ricorra negligenza nella gestione dell'attività commerciale, per la quale è dettata puntuale normativa che coinvolge il titolare/legale rappresentante della ditta in operazioni di verifica e controllo anche sull'operato dei propri dipendenti e preposti.

Ritenuto pertanto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento sanzionatorio e che, nel caso in esame, debba essere emesso provvedimento di ordinanza ingiunzione con applicazione della sanzione amministrativa espressamente prevista per la violazione dell'articolo 51 legge n.99/2009 in quanto ometteva di comunicare al Ministero dei Trasporti i prezzi praticati alla pompa così come sanzionato e disciplinato dall'articolo 22 comma 3 del D. Lgs. 114/1998.

Vista la Legge 689/1981

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Capo Area VIII

Ritenuta la propria competenza in materia e per i motivi di cui sopra,

ORDINA

Al signor Lattarulo Giuseppe nato a Laterza il 22.08.1968 residente in Castellaneta alla via Carrare n. 19, in qualità di legale Rappresentante e titolare della stazione di servizio Tamoil con sede in Castellaneta, viale Verdi 2, di pagare per la violazione di cui sopra la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1032,00 (diconsi euro milletrecentadue/00);

INGIUNGE

Al predetto, pena l'esecuzione forzata, di versare la somma complessiva di euro 1.032,00 per sanzione amministrativa sul c.c.p. 12156741 intestato a Comune di Castellaneta entro giorni trenta dalla data di notifica della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica dinanzi al Giudice di Pace di Taranto.

Il Capo Area VIII
Comandante il Corpo di Polizia Locale
dott. Paolo Larizza